

STATUTO

IL CANTO DELLA TERRA ETS

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione IL CANTO DELLA TERRA ETS (di seguito associazione) con sede legale in Siena con durata a tempo indeterminato.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede all'interno del comune di Siena, secondo le esigenze operative ed organizzative, con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2 (Finalità)

L'associazione opera in qualità di Associazione regionale indipendente della Fondazione Italiana Sommelier - Centro Internazionale per la Cultura del Vino e dell'Olio (d'ora in poi "Fondazione"), riconosciuta con Decreto del Prefetto di Roma del 26 febbraio 2014, con sede in Roma alla Via Alberto Cadlolo, 101, presso l'Hotel Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts; l'Associazione aderisce alle finalità della Fondazione e svolge attività di promozione, divulgazione, sviluppo e incremento della rete di relazioni a supporto della Fondazione stessa.

L'Associazione è fondata sull'osservanza di regole democratiche e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che prevedono il rispetto e la centralità della persona, in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Più in dettaglio, l'associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- divulgare la Cultura, l'Immagine e l'Arte del Vino, dell'Olio e del Cibo di qualità, attraverso Corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni (indistintamente anche Eventi);

- elaborare, incentivare e realizzare iniziative di alta qualificazione professionale nel settore enogastronomico, mediante attività didattiche, formative e corsi di qualificazione professionale

Eventuali proventi derivanti dalle sue attività e dalle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse o per sostenere iniziative di beneficenza, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.

Art. 3 (Compiti e Obiettivi)

L'Associazione si propone di:

a) promuovere, diffondere e valorizzare l'arte e la cultura enogastronomica, nonché le professioni ad essa collegate, tra le quali quelle di Sommelier, Sommelier professionista,



Sommelier dell'Olio, Barman, Chef, Giornalista del Vino, dell'Olio, del Cibo e Docente del Vino, dell'Olio e del Cibo, attraverso attività di carattere didattico, editoriale, formativo e culturale;

- b) divulgare la Cultura, l'Immagine e l'Arte del Vino, dell'Olio e del Cibo di qualità, attraverso Corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni;
- c) elaborare iniziative di alta qualificazione professionale nel settore enogastronomico;
- d) incentivare e realizzare l'occupazione, soprattutto giovanile, nel settore enogastronomico anche mediante l'assegnazione di borse di studio e di premi;
- e) promuovere ed organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo dell'enogastronomia, nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra la Fondazione e le Istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo;
- f) promuovere e curare la pubblicazione di opere editoriali, guide e manuali di formazione sulla cultura del vino, dell'olio, delle bevande alcoliche ed analcoliche nonché del cibo in genere;
- g) divulgare ed incentivare la cultura enogastronomica attraverso attività didattiche, formative e corsi di qualificazione professionale;

L'Associazione, tra l'altro, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso di beni immobili o mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni o contratti per la gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi, comunque connessi con lo scopo dell'Associazione;
- realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea, ed al contempo consentita in forza della partecipazione alla Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità o per l'incremento del Suo patrimonio.

L'Associazione ispira la propria struttura degli Eventi e dei Corsi alla Fondazione con le seguenti modalità:

- studia, progetta ed appronta l'intero percorso didattico di tutti i corsi, concepandone e valutandone la struttura, i contenuti e i livelli di apprendimento, di avanzamento e di difficoltà;
- concepisce, progetta e realizza il format rigido di ciascun corso sulla base del know-how sperimentato ed affinato con l'esperienza di diversi decenni;
- definisce ed aggiorna le tecniche di degustazione;
- redige, pubblica ed aggiorna i libri ed i materiali didattici forniti con l'iscrizione a ciascun corso;
- predispone per ciascun corso un kit di materiali didattici e di degustazione destinato a costituire un unico prodotto insieme con l'Evento cui è riferito comprendente, tra l'altro, anche i bicchieri per la degustazione e, se espressamente richiesti, i vini abbinati e degustati in ciascun corso;







- forma il corpo docente dell'Associazione e sottopone i docenti così formati all'esame del proprio Comitato scientifico per l'esame di abilitazione all'insegnamento;
- emette e consegna l'Attestato iniziale di abilitazione all'insegnamento, quindi la tessera di conferma di abilitazione all'insegnamento con validità annuale, all'esito positivo dell'esame obbligatorio al termine del percorso di aggiornamento annuale programmato la cui durata è compresa tra giorni 2 e giorni 3;
- assicura l'aggiornamento professionale annuale dei docenti così formati ed abilitati, mediante l'organizzazione del Forum annuale dei docenti;
- stabilisce e mantiene relazioni con le Istituzioni nazionale ed Internazionali;
- riceve proposte da parte dell'Associazione relative all'organizzazione di seminari, eventi, manifestazioni ed attività a valenza locale e circoscritta e ne valuta l'opportunità, la qualità, il modello organizzativo, l'impatto sul territorio, la preparazione del corpo docente e/o dei relatori e ne autorizza, ove del caso, la prosecuzione, la promozione e la realizzazione, fornendo contro corrispettivo, materiali e corpo docente;
- programma, organizza, promuove e gestisce in assoluta autonomia qualsiasi altro seminario, evento, e/o manifestazione avente qualsivoglia durata ed ovunque ospitato.

Le modalità di funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione devono essere idonee a garantire l'autonomia economica e l'indipendenza della stessa, la quale è l'unica obbligata rispetto alle obbligazioni contratte di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 (Soci)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



Paul G...

Bublosi

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione può tesserare i propri associati alla Fondazione e si impegna a fornire alla Fondazione i nominativi e i relativi recapiti dei propri Soci aderenti alla Fondazione stessa, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di iscrizione o comunicazione di rinnovo.

Art. 5 (Diritti e obblighi dei soci)

Tutti i soci o associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci finché il numero di soci non risulti essere superiori ai limiti previsti dall'art 24 Dlgs 3/7/2017 n° 117 e successive modifiche.

I soci pertanto hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi, come sopra indicato, e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali: Ciascun socio avrà diritto di esaminare i libri sociali a norma dell'art 15 co 3 DL 117/2017 dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni



Paolo Gelli

Roberto

Barbara

a) rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto;

b) ha il compito di:

- nominare e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nominare e revoca dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Le riunioni potranno avvenire da remoto, mediante video/audio collegamento, previa adozione di apposito regolamento.

L'Assemblea Ordinaria:

a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul bilancio d'esercizio (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci;

b) deve essere convocata entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio;

c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

d) è indetta con avviso (contenente data e ora di prima e seconda convocazione, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell'Associazione, o all'Albo Pretorio del Comune, con decisione del Consiglio direttivo che stabilirà le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria:

a) l'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione;

b) è convocata con avviso (contenente data e ora di prima e seconda convocazione, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell'Associazione, o all'Albo Pretorio del Comune; la richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente



Federico Galliani

Barbara S.

quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci.

d) per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

e) per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. La maggioranza è eletta fra i soci, sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.

Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni e tutti i membri sono rieleggibili;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi degli art. 28, 29 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o per domanda scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione degli associati;
- stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può disporre rimborsi spese documentati per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione.

Bilancio dell'associazione

Spetta al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle



Paolo Gallone

Bubba

soglie di legge.

Il bilancio di esercizio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART.10 (Organo di Controllo e Revisione legale dei conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 (Patrimonio)

Il Patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali e contributi versati dai Soci;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
- da contributi dello Stato, delle regioni, di Enti Locali, e di Enti ed Istituzioni pubbliche e Privati finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- da contributi di organismi internazionali e dell'Unione Europea;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 (Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro)

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

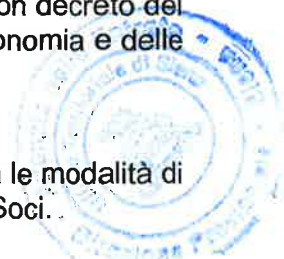
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.13 (Scioglimento Associazione)

L'Assemblea dei Soci, in caso di scioglimento dell'Associazione, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà un liquidatore scelti esclusivamente nell'ambito dei Soci.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART.14 (Controversie)

Qualsiasi controversia tra i Soci o tra essi e l'Associazione o tra questi e il Presidente, anche attinenti all'interpretazione del presente statuto, sarà demandata alla decisione dell'Assemblea dei soci ed essa giudicherà pro bono et aequo e le sue decisioni sono inappellabili.

ART.15 (Modifiche statutarie)

Le disposizioni del presente statuto sono modificabili, a istanza del Consiglio direttivo o della maggioranza dei Soci. Le proposte di modifica sono depositate dai proponenti presso la sede sociale e rese pubbliche mediante affissione. Decorso 15 giorni da essa, il Presidente procederà all'indizione di un'assemblea straordinaria dei Soci, per deliberare sull'approvazione delle proposte di modifiche statutarie. In caso di approvazione le modifiche sono immediatamente efficaci. Copia dello statuto è depositata a cura del Presidente presso la sede sociale per almeno un mese.

ART.16 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dai regolamenti previsti per l'Ente o Federazione Sportiva ai quali l'associazione possa essere affiliata.

Federico Gili

Bubalosi

[Signature]

REGISTRATO A SIENA IL 14/11/2023
ALN. 328 MOD. 6P SENE 3
VERSATE € *esure*

3 929 14/11/2023

0,00 **TZ923L000929000DD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ9

